



N. 1372-A

Relazione orale

Relatori: PAGANELLA e TUBETTI

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 7^a e 8^a RIUNITE

(7^a - CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(8^a - AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Comunicato alla Presidenza il 5 agosto 2025

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica

d’iniziativa dei senatori MARTI, BERGESIO, BIZZOTTO, Claudio BORGHI, CANTÙ, DREOSTO, MURELLI, POTENTI e PUCCIARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2025

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
– della 2 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5

Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Marti ed altri e testo proposto dalle Commissioni riunite	»	6
--	---	---

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

sul nuovo testo

4 giugno 2025

La Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge e rilevato che:

per quanto attiene al riparto di competenze legislative costituzionalmente definito, le disposizioni del nuovo testo risultano prevalentemente riconducibili alle materie dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, nonché della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi, rispettivamente, delle lettere g) e s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

sussistono anche profili normativi connessi al governo del territorio, alle grandi reti di trasporto e di navigazione, nonché alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, rientranti nella competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

l'articolo 2, comma 3, del nuovo testo prevede che i decreti legislativi di attuazione della delega siano adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

30 luglio 2025

La Commissione,

esaminati gli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito e riferiti al nuovo testo del disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: RAPANI)

sul nuovo testo e sui relativi emendamenti

1° luglio 2025

La Commissione,

esaminato il provvedimento e i relativi emendamenti, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito di precisare che la competenza è riferita ad aspetti prettamente paesaggistici e non alla conformità urbanistica, per la quale sono competenti i comuni;

valuti la Commissione di merito, con l'obiettivo di semplificare i procedimenti amministrativi, di attribuire la competenza diretta del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica alla Sovrintendenza e non già per il tramite di province e regioni.

Sugli emendamenti di competenza esprime parere non ostativo.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: LIRIS)

sul nuovo testo

22 luglio 2025

La Commissione,

esaminato il nuovo testo relativo al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche all'articolo 2:

- al comma 2, sia soppressa la lettera f);
- al comma 6, sia soppresso il secondo periodo.

sugli emendamenti approvati

29 luglio 2025

La Commissione,

esaminati gli emendamenti approvati nella seduta n. 6 del 23 luglio 2025, relativi al nuovo testo del disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli ulteriori emendamenti approvati

(Estensore: AMBROGIO)

31 luglio 2025

La Commissione,

esaminati gli ulteriori emendamenti approvati relativi al nuovo testo del disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARTI ED ALTRI

Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica

Art. 1.*(Finalità e principi generali)*

1. Ai fini di una sensibile riduzione dei tempi amministrativi, della garanzia di efficacia delle iniziative degli enti locali nonché dello sviluppo economico e imprenditoriale della nazione e del rafforzamento della certezza del diritto, la presente legge è volta alla revisione delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica.

Art. 2.*(Disposizioni in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica)*

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 146, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il parere del soprintendente deve essere reso entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso e l'amministra-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica

Art. 1.*(Finalità e principi generali)*

1. **Al fine di contemperare le esigenze di tutela del patrimonio culturale con la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia paesaggistica**, la presente legge è volta alla revisione delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Marti ed altri*)

zione competente provvede sulla domanda di autorizzazione »;

b) all'articolo 152, comma primo, le parole: « parere vincolante » sono sostituite dalle seguenti: « parere obbligatorio non vincolante »;

c) all'articolo 167, al comma 5, al secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti: « decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso e l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione »;

d) all'articolo 181, comma 1-*quater*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso e l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione ».

2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della cultura, all'Allegato A al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, recante elenco degli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, sono apportate le modificazioni necessarie al fine di includervi gli interventi di edilizia libera sottoposti a comunicazione di inizio lavori asseverata, nonché quelli sottoposti a segnalazione certificata di inizio attività nei casi in cui l'eventuale aumento di volume non ecceda il 20 per cento dell'esistente ovvero le modifiche, come asseverate dal tecnico abilitato, rispettino il carattere dell'immobile interessato.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Marti ed altri)

Art. 3.

(Delega al Governo per il riordino delle procedure di autorizzazione paesaggistica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il coordinamento delle attività delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, affinché sia assicurato l'esercizio uniforme delle azioni di tutela a livello nazionale;

b) prevedere che gli interventi di lieve entità, come definiti dall'Allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, non siano sottoposti a parere della Soprintendenza e competano esclusivamente agli

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 2.

(Delega al Governo per il riordino delle procedure di autorizzazione paesaggistica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro **dodici** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, **di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,** con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica.

2. *Identico:*

a) garantire, **al fine di superare incertezze applicative,** il coordinamento **normativo con la legge 7 agosto 1990, n. 241, anche con riferimento al silenzio assenso nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 146, comma 5, primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, per il rilascio del parere da parte delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, secondo quanto disposto dall'articolo 17-bis della citata legge n. 241 del 1990;**

b) assicurare, **al fine di superare incertezze applicative,** un migliore coordinamento normativo del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 con il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) prevedere che gli interventi di lieve entità, come definiti dall'Allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, non siano sottoposti a parere della Soprintendenza e competano esclusivamente agli

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Marti ed altri*)

enti locali, previa verifica di conformità con il Piano paesaggistico regionale;

c) prevedere che, nel caso di autorizzazione paesaggistica relativa a infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 39 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il parere spetti alla direzione generale competente del Ministero della cultura;

d) escludere dagli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica, gli interventi relativi alle parti interne di edifici di cui è vincolata la facciata nonché quelli che risultino adiacenti o in prossimità di edifici vincolati;

e) al fine di favorire gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, prevedere, nei casi di autorizzazione paesaggistica relativa ad interventi ricadenti in aree definite ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettere a), b), c) e d), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché per le opere di difesa idraulica sottoposte a parere del Genio civile, che il parere della Soprintendenza sia obbligatorio e non vincolante;

f) istituire, in collaborazione con gli enti locali, sportelli unici per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e urbanistiche, assicurando agli utenti un riscontro entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza;

g) prevedere che, in caso di interventi o richieste autorizzative annuali ripetitive che non presentano variazioni rispetto alla ri-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

enti **territoriali**, previa verifica di conformità con **gli strumenti di pianificazione urbanistica conformati o adeguati alle previsioni del piano di cui all'articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e qualora siano previste specifiche prescrizioni d'uso**;

d) prevedere che, nel caso di autorizzazione paesaggistica relativa a infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale **previste dall'articolo 39 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il parere spetti alla competente direzione generale del Ministero della cultura**;

e) **individuare le tipologie di intervento di prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico, di rafforzamento della sicurezza del patrimonio culturale e di ripristino delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nel rispetto, ove possibile, dell'identità originaria delle stesse e senza alterarne la natura storica, architettonica o paesaggistica, alle quali applicare una specifica disciplina procedimentale semplificata, nel pieno rispetto dell'articolo 9 della Costituzione**;

f) **prevedere ipotesi di semplificazione per il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica di interventi relativi ad attività di carattere stagionale e ripetitivo, che non presentino variazioni di alcun genere rispetto all'autorizzazione paesaggistica già rilasciata**;

g) **prevedere, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali, ulteriori forme di coordinamento volte ad assicurare la redazione, l'aggiornamento periodico e l'effettiva attuazione dei piani paesaggistici, in conformità anche a quanto previsto dal-**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Marti ed altri*)

chiesta precedentemente autorizzata, il richiedente possa limitarsi a presentare un'autocertificazione, corredata dall'asseverazione di un tecnico abilitato, in luogo di una nuova istanza, fatta salva la possibilità che le autorità competenti effettuino controlli a campione per verificarne la veridicità e l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci;

h) individuare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tipologie di interventi che qualora realizzati nel rispetto delle condizioni d'obbligo indicate in uno specifico documento di prevlutazione, differenziato in relazione alle diverse tipologie di beni tutelati, non comportano incidenze negative dal punto di vista paesaggistico e dunque non hanno bisogno di autorizzazione paesaggistica;

i) escludere dall'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere precedenti le aree di rilevanza paesaggistica nazionale la cui individuazione è demandata all'adozione di un decreto del Ministero della cultura a cadenza annuale, e prevedere che, per le medesime aree, il parere del soprintendente debba essere reso entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sono corredata di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, **di concerto, per i profili di competenza, con l'Autorità politica delegata per la ricostruzione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Marti ed altri*)

copertura. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di quarantacinque giorni.

5. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresì, a fini di coordinamento, alle modificazioni e alle abrogazioni delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e delle altre disposizioni vigenti, in contrasto con le norme recate dai decreti legislativi medesimi.

6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura previsti dal presente articolo, può adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi nonché recanti le ulteriori norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre disposizioni vigenti.

7. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **Qualora uno o più decreti legislativi di cui al pre-**

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I decreti legislativi sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di **tre mesi**.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Segue: *Testo d’iniziativa dei senatori Marti ed altri*)

sente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 3.

(Disposizioni per assicurare l’esercizio uniforme delle azioni di tutela)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della cultura, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, adotta linee guida per assicurare l’esercizio uniforme delle azioni di tutela a livello nazionale, anche con riferimento al regime del supplemento istruttorio, alla chiara distinzione tra interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato e interventi soggetti al regime autorizzatorio ordinario e all’efficacia temporale delle autorizzazioni medesime in relazione all’atto legittimante la richiesta, nonché in materia di concessione per eventi di natura temporanea ed effimera, di cui all’articolo 106, comma 2-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.